



COMUNE DI BORGOMASINO
Città metropolitana di Torino

ORDINANZA N. 16 DEL 10.8.2022

Oggetto: istituzione temporanea del divieto di introduzione di bottiglie e/o di vetro in concomitanza della Festa patronale - dal 12 al 15 agosto 2022

IL SINDACO

PREMESSO che dal 12 al 15 agosto 2022 sono previsti gli eventi collegati al programma della Festa patronale del comune di Borgomasino che determineranno un aumento di pubblico;

EVIDENZIATO che la gestione degli eventi impone l'adozione di misure e di interventi utili a migliorare le condizioni di ordine e di sicurezza pubblica, anche per scongiurare le criticità legate all'utilizzo improprio di vetro nell'area interessata alla manifestazione;

RICHIAMATE le vigenti disposizioni del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica sicurezza di regolamentazione della gestione delle manifestazioni pubbliche, che devono svolgersi nel doveroso rispetto delle garanzie di *safety*, ovvero di sicurezza che si occupa della tutela fisica, con organizzazione dei dispositivi e di misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità e di *security*, ovvero di servizi di ordine e di sicurezza pubblica, indispensabili per consentire l'ordinato e corretto svolgimento delle manifestazioni;

VISTO il parere favorevole espresso dal servizio di Polizia locale;

VISTO il D. lgs. 18.8.2000, n. 267, *Testo unico degli enti locali*, in particolare gli artt. 50 e 54;

ORDINA

a) che per i motivi di tutela e dell'incolumità dell'ordine e della sicurezza, durante lo svolgimento della Festa patronale, dal 12 al 15 agosto 2022, nelle strade comunali, nell'area antistante la manifestazione e all'interno del campo sportivo *Allea* in cui saranno presenti operatori commerciali e di pubblico spettacolo temporaneo, è vietato il consumo per asporto di bevande contenute in bottiglie o in contenitori di vetro;

b) la vendita delle bevande contenute in bottiglie o in contenitori di vetro è consentita solo per il consumo al tavolo da parte dei pubblici esercizi, mentre la vendita per asporto deve essere effettuata in contenitori di plastica o di carta, previa spillatura e mescita e comunque privi di tappo o di chiusura metallica;

c) a tale fine i titolari o i gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande sono responsabili della corretta applicazione delle disposizioni e dovranno adottare, nei confronti dei propri avventori, le necessarie misure di controllo;

AVVERTE

che i trasgressori saranno sanzionati ai sensi del vigente *Testo unico degli enti locali* di cui al D. lgs. 18.8.2000, n. 267 con l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste, oltre alle previsioni dell'art. 18 e dell'art. 20, c. 3, della Legge 24.12.1981, n. 689;

DISPONE

1) che copia della presente ordinanza sia trasmessa alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Torino, alla Stazione dei Carabinieri di Borgomasino e alla Polizia locale;

2) che copia della presente ordinanza sia trasmessa all'ente organizzatore dell'evento;

3) che i soggetti di cui all'art. 12 del *Cds* sono incaricati di fare osservare la presente ordinanza;

AVVISA



COMUNE DI BORGOMASINO

Città metropolitana di Torino

a norma dell'art. 3, c. 4, della Legge 7.8.1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6.12.1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse può ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte oppure entro 120 giorni al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

PUBBLICITÀ

la presente ordinanza sarà pubblicata all'albo pretorio digitale e sul sito internet istituzionale del comune di Borgomasino, rispettivamente agli indirizzi <https://albo.studiok.it/borgomasino/albo/> e <https://www.comune.borgomasino.to.it/it-it/home>, oltre ai luoghi interessati all'esecuzione del presente provvedimento.

Borgomasino, 10 agosto 2022

IL SINDACO

dott.ssa **Antonella Giovanna Pasquale**

firma autografa ex art. 3, c. 2, del D. lgs. 12.2.1993, n. 39